

REGIONE BASILICATA
COMUNE DI ALIANO
(PROVINCIA DI MATERA)

COMMITTENTE:
COMUNE DI ALIANO

OGGETTO:
PROGETTO DI TAGLIO ESECUTIVO
(particella forestale n. 16)

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE
(D.P.G.R. n° 253 del 12.11.2004)

CAPITOLATO DI ONERI

Studio Tecnico-Forestale
Dott. For. Matteo MARTELLI
75019 TRICARICO (MT)
MRTMTT83E17L418B



Matteo Martelli



Comune di Aliano

Provincia di Matera

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso ritraibile dalle operazioni di taglio, di allestimento ed esbosco del ceduo di carpino sotto copertura di Cerro e Roverellain località "Monticello", in agro e di proprietà del Comune di Aliano (MT).

A) Condizioni generali

Art.1 L'amministrazione Comunale di Aliano (MT) mette in vendita il materiale legnoso, ritraibile dal bosco comunale nella particella forestale n° 16 del Piano di Assestamento Forestale approvato con D.P.G.R. n° 253 del 12-11-2004, assegnato al taglio a seguito di progetto esecutivo redatto dal tecnico forestale Dr. Matteo MARTELLI con numero generale 69 del 13-04-2017 con CIG Z5A1E3D94E.

La vendita avviene a mezzo pubblico incanto del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni.

Ente che effettua la vendita e forma di vendita

Art.2 – La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo di base di € **5.274,30**(cinquemiladuecentosettantaquattro/30) I.V.A. esclusa al 10% con offerte in aumento.

Prezzo e rischi di vendita

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spesa proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'altofusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art.3 –Il materiale legnoso posto in vendita è dato da un n°**10.950** piante di carpino come da stima, che ne rappresentano il ceduo di carpino sotto fustaia di

Materiale in vendita e confini del lotto

cerro e roverella, contrassegnate con un anello e numero sul tronco a tinta di colore rossa tutte le piante, su ceppaia o singole, da lasciare a dote del bosco e inserite in un piedilista delle matricine di carpino con numerazione progressiva.

Il lotto boschivo in vendita è definito dai seguenti confini:

- EST: con seminativi di proprietà privata;
- SUD: con boschi privati in corrispondenza del tratturo;
- OVEST: con la particella forestale n° 15;
- NORD: con la particella forestale n° 11.

Art.4 – La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell’avviso d’asta o nella lettera di invito.

Prima di iniziare la gara, il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d’oneri e del verbale di assegno e darà a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni, affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi dove esso trovasi e sulle condizioni della aggiudicazione.

Metodo di vendita

Art.5 – Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare offerta, nel caso si tratti di gare od offerte segrete:

Documenti

1. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.
 - a. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
2. Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le società di fatto.
3. Un certificato rilasciato dalle autorità competente del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a quella di sei mesi a quella della gara, attestante la idoneità a concorrere all’esperimento d’asta per il lotto messo in vendita.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti si essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.
5. Una procura speciale nel caso in cui il concorrente alla gara a mezzo di un propri incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale d’incarico.

Art.6 – Non possono essere ammessi alla gara:

1. Coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
2. Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Incompatibilità

Art.7 – L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l’escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Esclusione dall’asta

Art.8 – Il deliberatario dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolato, per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l’Ente proprietario, il quale invece no è vincolato fino a quando l’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

*Validità degli
obblighi assunti
dalle parti*

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l’Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall’art.5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art.9 – Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall’ufficio rogante, dall’aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il deposito del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell’atto pubblico. Non volendo e non potendo l’aggiudicatario sottoscrive se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell’art.82 del regolamento di contabilità. All’aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione del capitolato d’oneri.

*Verbale di
aggiudicazione e
domicilio eletto*

L’aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto domicilio legale nel luogo ove ha sede l’Ente appaltante.

Art.10 – Al momento dell’aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l’aggiudicatario dovrà costituire ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n°827) con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fideiussione cauzionale di un Credito o di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di Interesse Nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo del contratto.

*Deposito cauzionale
Morte, fallimento e
impedimenti
dell’aggiudicatario*

L’accettazione della fideiussione è subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Tale miglioramento, è di regola, commisurato al 5% annuo, calcolato sulla cauzione che avrebbe dovuto essere prestata per tutto il tempo in cui la medesima sarebbe rimasta vincolata. Tale norma va intesa quale condizione compensativa del beneficio che l’aggiudicatario ritrae dalla disponibilità della somma che avrebbe dovuto versare a garanzia della sua obbligazione. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell’aggiudicatario, l’Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art.11 – Se l’impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art.10 entro il termine ivi previsto, l’Ente appaltante potrà senz’altro rescindere il contratto dandone comunicazione all’impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell’impresa medesima l’eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

*Rescissione del
contratto per
mancata cauzione*

Art.12 – Con la stessa comunicazione dell’approvazione del contratto di vendita farsi all’aggiudicatario a mezzo di raccomandata a/r l’Amministrazione appaltante inviterà l’aggiudicatario stesso a prendere in consegna dopo venti giorni il materiale venduto.

Consegna del Bosco

Copia dell’invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Coordinamento Regionale delle foreste competente per territorio.

La consegna del materiale venduto avverrà a cura dell'Ente appaltatore con la presenza del Tecnico progettista, un funzionario comunale e un rappresentante del Comando unità per la tutela forestale dell'arma dei Carabinieri.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il verbale di consegna ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli però rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'ente appaltatore lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato di oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine è conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno della avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art.10 alla rescissione del contratto con i seguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art.13 – L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:

- in una unica rata, secondo le modalità dell'art.41.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Art.14 – L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale e alla Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art.15 – Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro la data riportata sul parere di conformità del lotto boschivo, rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 16.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini sindacati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e consegna per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.16 – La proroga dei termini stabilita dall'art.15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi tra le parti.

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

Giorno di inizio lavori

Termine del taglio

Proprietà del materiale non tagliato in tempo

Proroghe

Art.17 – L’Aggiudicatario non potrà cedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all’Amministrazione dell’Ente di avvalersi della recessione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall’ultimo comma del precedente art. 12.

Divieti di subappalti

Art.18 – L’Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto voluto, è obbligato alla piena osservanza:

Rispetto alle leggi forestali

- delle norme stabilite dal presente capitolato;
- dalle prescrizioni di cui al parere espresso dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata;
- dalle prescrizioni previste dal piano di assestamento forestale
- dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art.19 – Durante l’utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Carabinieri Forestali giurisdizionalmente competenti, procederanno alla presenza dell’Ente e dell’Aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso, a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettamento od altro mezzo.

Rilevamento danni

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tale verbale in ogni caso, sarà sottomesso al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi in vigore, I Carabinieri Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art.20 – È proibito all’Aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciar pascolare animali

Art.21 – È consentito l’impiego della motosega. Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d’arte, a superficie inclinata o convessa. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione dei Carabinieri Forestali.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell’amministrazione comunale, dovranno essere recisi a perfetta regola d’arte.

Modalità del taglio

Art.22 – L’Aggiudicatario ha l’obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili i numeri, impressi sul fusto delle piante da lasciare a dote del bosco.

Art.23 – Nell’abbattere gli alberi si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica e dai Carabinieri Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Penalità per mancata conservazione delle impronte

Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall’aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligare l’abbattimento, l’aggiudicatario stesso pagherà all’Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di tale valore, a seconda che il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all’atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l’indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l’indennizzo sarà

commisurato sulla base dell'art. 45 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n°3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n°1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Regione Basilicata, Dipartimento Finanze agli effetti dell'art 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n°3267, e successive modifiche.

Art.24 – L'Autorità Forestale competente per il territorio, previo avviso all'amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata a/r all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei Carabinieri Forestali, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e delle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai Carabinieri Forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al presente art. 12.

Sospensione del taglio

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ispettorato predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art.25 – Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito al parere dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

Ripulitura della tagliata

Art.26 – L'Aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Obblighi dell'Aggiudicatari o per i passaggi e la viabili in genere

Art.27 – L'Aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Costruzione capanne

Art.28 – Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti e/o varchi temporanei. L'apertura di nuovi piazzali di carico e scarico e l'allargamento di quelle esistenti

Esbosco

sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

Art.29 – L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 5.16 (euro cinque/16) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 10.33 (euro dieci/33), se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Novellame e rigetti

Art.30 – L'area interessata dovrà, dopo il taglio, necessariamente essere interclusa al pascolo per qualsiasi specie di bestiame.

Divieto del pascolo dopo il taglio

Art.31 – Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dell'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario, agli Enti preposti e al Comando Carabinieri Forestali. Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico forestale, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

Collaudo

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese del collaudo sono a carico dell'Ente appaltante, che si rivarrà, sul deposito provvisorio di cui all'art. 5.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'art. 23 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la scadenza prevista dal collaudo, anche se la stessa dovesse avvenire in data successiva.

Art.32 – L'amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene la stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Disponibilità della cauzione

Art.33 – Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penali saranno pagati al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In ogni caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Interessi sulle penali e indennizzi

Art.34 – L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico, sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia, il completo risarcimento di essi.

Assicurazione operai

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art.35 – L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Passaggio in fondi di altri proprietari

Art.36 – L’aggiudicatario sarà responsabile sino all’esecuzione del collaudo si tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l’Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

Responsabilità dell’aggiudicatario

Art.37 – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all’Ente proprietario: il deposito cauzionale e l’eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell’autorità tutoria dell’aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del contratto, sia verso l’Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 32 e 34.

Svincolo del deposito cauzionale

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l’Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.38 – La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d’oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

Infrazioni non contemplate

Art.39 – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18 novembre 1923, n°2440 e del regolamento 23 maggio 1924, n°827.

Richiamo alla Contabilità generale dello Stato

Art.40 – L’approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel presente articolo 5, è subordinata al rilascio, da parte dell’aggiudicatario, della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce.

Conoscenza del capitolato da parte dell’aggiudicatario

Agli effetti tutti dell’art.1341 cod. civ., il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti art.2, da 7 a 12, da 14 a 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 37 del su esteso Capitolato, che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

FIRMA DELL’AGGIUDICATARIO

.....

B1) CONDIZIONI SPECIALI – B1

Art.41 – Le rate dovranno essere versate nel seguente modo:

- unica rata, pari al 100% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata all’atto di consegna del lotto boschivo.

Dall’importo dovrà essere prelevata una somma pari al 15% (art.15 della L.R. 10/11/1998 n°42) del premio di aggiudicazione per “OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO RUSTICO DELL’ENTE” a norma dell’art. 131 e seguenti del R.D. 30/12/1923 n°3267, nonché quando disposto dalla L. R. n°42 del 10/11/1998.

B) CONDIZIONI SPECIALI B2

Art.42 – L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le matricine di carpino contrassegnate con anellatura di colore rosso e relativo numero sul fusto, nonché tutte le piante del piano arboreo principale e le specie nobili (quali acero, orniello, frassino e corniolo) presenti su tutta la superficie interessata dall'utilizzazione boschiva.

Art.43 – In aggiunta alle sanzioni stabilite dall'art.23 del presente Capitolato, sono a Carico dell'aggiudicatario le seguenti alte penalità:

- € 500,00 per inizio del taglio prima che si sia proceduto alla consegna di cui all'art. 12;
- € 500,00 oltre il valore delle piante eventualmente abbattute per ogni tettoia o capanna costruita senza la prescritta autorizzazione di cui all'art.27.

Art.44 – Si approvano le aggiunte delle condizioni speciali B1 e B2 dall'art.41 all'art.43 del presente Capitolato.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Dott. For. Martelli Matteo

